

N. 9360/06
N. 4339/14

R.G. Notizie di Reato
R.G. Tribunale

Sent. N. 6055/15
Del 23/11/15

Irrevocabile il _____

Al P.M. per esecuz. il _____

Campione Penale n° _____

Redatta scheda il _____



TRIBUNALE DI PALERMO

SENTENZA

(artt.544 e segg., 549 c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo – Sez. II penale – composta da:

Dott. B. FASCIANA Presidente

Dott. A. TESORIERE Giudice

Dott. M. FERRARA .Giudice

Alla pubblica udienza del 23/11/2015 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

██████████ nato a castellammare del Golfo il 05/07/1950 ed
eletto dom.to in Trapani in ██████████

- Libero presente

P. civile: [REDACTED] rappr. e difesa dall'avv. Gianfranco Viola

IMPUTATO

a) Per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis comma 1, 609 septies comma 4 n. 3 c.p., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi – nell'esercizio delle funzioni di direttore dell'Agenzia delle Entrate Palermo I – compiuto, mediante abuso di autorità, atti sessuali con la dipendente [REDACTED], consistiti in particolare nel toccarle le gambe, porre il suo dito tra i seni e sfiorarla con il dito sulla zona vaginale.
In Palermo, nell'estate del 2005

b) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 609 bis comma 1, 609 septies comma 4 n. 3 c.p., per avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi – nell'esercizio delle funzioni di direttore dell'Agenzia delle Entrate Palermo I – compiuto, mediante abuso di autorità, atti sessuali con la dipendente [REDACTED], consistiti nel toccarle ripetutamente i glutei.
In Palermo, nei mesi di gennaio e febbraio 2015

Con l'intervento del P.M. d.ssa Dessi, dei difensori dell'imputato avv. Salvatore Longo di fiducia e avv. Sergio Monaco di fiducia, entrambi presenti, avv. Gianfranco Viola, presente, per la p.civile.

Le parti hanno concluso:

Il P.M., all'udienza del 02/11/2015, chiede ritenuto l'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. ritenuta la continuazione, la condanna ad anni due e mesi sei di reclusione, oltre pene accessorie come per legge.

Il dif. della parte civile, all'udienza del 23/11/2015, si associa al P.M. e deposita comparsa conclusionale e nota spese

Il dif. dell'imputato, all'udienza del 23/11/2015, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 17.06.2014 dal GUP del Tribunale di Palermo, Lipari Domenico veniva citato a giudizio per rispondere dei reati meglio specificati in epigrafe.

Preliminarmente si costituiva parte civile [REDACTED]

Nel corso della istruzione dibattimentale si acquisiva documentazione e venivano esaminati i testi [REDACTED] e [REDACTED], indicati dal PM. [REDACTED] e [REDACTED], indicati dalla parte civile, e - dopo l'esame dell'imputato - i testi indicati dalla difesa [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED].

Su concorde richiesta delle parti venivano acquisite al fascicolo per il dibattimento: - sit rese da [REDACTED] il 18.11.2005; sit rese da [REDACTED] il 17.11.2005; sit rese da [REDACTED] il 28.10.2005 e il 12.10.2007; sit rese da [REDACTED] il 1.07.2005; sit rese da [REDACTED] il 18.05.2006 e il 12.10.2007; sit rese da [REDACTED] il 28.11.2005; sit rese da [REDACTED] il 29.11.2005; sit rese in sede di indagini difensive da [REDACTED] in data 27.11.2013; sit rese in sede di indagini difensive da [REDACTED] in data 27.11.2013; sit rese in sede di indagini difensive da [REDACTED] in data 27.11.2013.

All'udienza del 2.11.2015 il P.M rassegnava le proprie conclusioni e all'odierna udienza, dopo le conclusioni della parte civile e della difesa, il Tribunale pronunciava sentenza del cui dispositivo veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I risultati della compiuta istruzione dibattimentale non consentono di pervenire ad un giudizio di penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati a lui ascritti.

Il presente processo prende le mosse dalla segnalazione (in atti) effettuata alla Procura della Repubblica da parte del dott. Mazzarelli - Direttore Regionale della Agenzia delle Entrate - di quanto rappresentato da Di [REDACTED] - in servizio presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di

Palermo I - nella richiesta di distacco presso la Direzione Regionale (in atti), in ordine ai comportamenti discriminatori e alle "avances" di natura sessuale subiti da parte del direttore dell'Ufficio delle Entrate Palermo I, [REDACTED], odierno imputato (specificatamente attinenti a tale vicenda si pongono le sit rese dalla [REDACTED] il 28.10.2005 e il 12.10.2007; le sit rese da [REDACTED] il 18.05.2006 e il 12.10.2007; le sit rese dai sindacalisti [REDACTED] in data 28.11.2005 e [REDACTED] in data 29.11.2005).

Nell'ambito del procedimento instaurato a seguito di tale denuncia, vennero, in particolare, sentite, tra le altre, le dipendenti [REDACTED] e [REDACTED] - in sede di s.i.t. rese il 18.11.2005 - dichiarò di essere impiegata presso l'Agenzia delle Entrate con la qualifica di Capo Area Servizi dell'Ufficio Palermo I dal novembre 2003. Espose che il Direttore, [REDACTED], suo superiore gerarchico, era molto accentratore nonché severo e rigoroso, e con lo stesso si era instaurato un rapporto di carattere professionale fino al gennaio 2004, allorquando costui cominciò a rivolgerle domande di carattere più personale. [REDACTED], in proposito, ha specificato che non era chiaro quando il [REDACTED] scherzava o parlava sul serio ("aveva questo modo di parlare a volte era severissimo a volte scherzava in questo modo") e a titolo esemplificativo riferì che un giorno in cui vi era sciopero generale le chiese scherzosamente "perché non diventiamo amanti?".

La [REDACTED] proseguì esponendo che, con l'andare del tempo, il [REDACTED] le fece capire che, per il suo carattere cordiale, non era adatta ad espletare le funzioni di dirigente e le rivolse espressioni critiche, invitandola ad essere più rigorosa. Contestualmente, però, le rivolgeva complimenti poco garbati, come ad esempio, "hai un bel culo" e poiché lei non gradiva questo particolare senso dell'umorismo, iniziò a prendere le distanze.

Una volta il [REDACTED] le diede una pacca sulla gamba, lei lo riprese e lui si mise a ridere.

Nel 2005 (nei mesi di gennaio o febbraio) "con questo spirito fuori luogo" le diede delle pacche sul sedere ("certe volte lui aveva

quest'atteggiamento come se io fossi una bambina a cui si dà un buffetto, quindi come se mi dava un buffetto sul sedere"). Una di queste volte - interpretando questo suo gesto come un modo per prevaricare - rispose dando al [REDACTED] una sberla sul sedere.

La [REDACTED] dichiarò altresì che:

- si trasferì all'Ufficio di Palermo III il 14 luglio 2005;
- aveva parlato di questi fatti con la collega [REDACTED] con l'amico [REDACTED] con l'amica [REDACTED], e da poco con la sorella;
- ne aveva parlato anche con il collega [REDACTED] (sindacalista) in occasione di un questionario (anonimo) sul "mobbing" che era stato distribuito tra i dipendenti nel febbraio 2005. Il [REDACTED] in tale occasione, le disse che il marito della collega [REDACTED] era recato a parlare con il [REDACTED] per problematiche simili. Lei comunicò al [REDACTED] che non voleva sporgere denuncia, desiderando solo che tale situazione cessasse, ed in effetti, da quel momento, non si verificarono più episodi sgradevoli. Il [REDACTED] fu molto solidale e le propose di accompagnarla - qualora il [REDACTED] l'avesse chiamata in stanza - per non lasciarla sola.

La [REDACTED] ribadì di non avere alcuna volontà querelatoria nei confronti del [REDACTED] aggiungendo *"non so come definire la persona, forse è immaturo, forse nella sua mente è un modo di scherzare. Io in qualche modo l'ho giustificato. Quando il [REDACTED] gliene ha parlato probabilmente il [REDACTED] si è ravveduto e ha capito che io non gradivo questo scherzo"*.

Esaminata in dibattimento la [REDACTED] dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni, ha ribadito che:

- era avvenuto un tre, quattro volte che il [REDACTED] avesse *"questo atteggiamento, nei miei confronti, molesto, diciamo nel senso che mi dava, non so come definirlo, delle pacche nel sedere... spesso aveva un certo atteggiamento nel senso che aveva questo tipo di reazione e poi rideva, infatti non ho mai capito la leggerezza di questo comportamento"*, e ha specificato

che, nel compiere il gesto, l'imputato non si soffermava con la mano ("no, no, faceva la pacca, poi la ritirava. No, no, dava la pacca").

- diverse volte il [REDACTED] - che aveva l'abitudine di scherzare - le disse che aveva "un bel culo", e tale affermazione, anche se intesa come forma di scherzo, le sembrava comunque fuori luogo pronunciata nel contesto lavorativo;

- della "riservata" indirizzata dal [REDACTED] al Direttore Regionale venne a conoscenza nel febbraio 2014 (allorquando ebbe modo di compulsare il fascicolo processuale dopo la notifica dell'avviso fissazione dell'udienza preliminare). Con tale missiva (in atti) datata 12.07.2005, indirizzata alla Direzione Regionale della Sicilia, il dott. [REDACTED] allegava la richiesta proveniente dalla [REDACTED] di riconoscimento delle utilità connesse alla elaborazione dello studio definito "sportello fai da te" dalla stessa elaborato e reso pratico, e rappresentava che l'attribuzione di paternità alla [REDACTED] di detto studio appariva "quanto meno fuori luogo" essendo stato il frutto di una sinergia che aveva coinvolto diverse figure professionali dell'Ufficio:

- non sporse querela nei confronti del [REDACTED] limitandosi a rendere dichiarazioni al PM nell'ambito del procedimento che si instaurò su iniziativa del Direttore Generale Mazzarelli, che trasmise in Procura la denuncia della [REDACTED]

[REDACTED] in sede di s.i.t. rese da il 17.11.2005, riferì che il Direttore [REDACTED] era un uomo volgare, severo, burbero, che urlava e diceva parolacce con chiunque e dovunque. Per tale motivo, quando le dissero che lo stesso l'aveva scelta come segretaria, in sostituzione della dott. [REDACTED], ebbe addirittura un malore.

Sebbene spesso la trattava male sul lavoro (affidandole mansioni inferiori o rimproverandola per le assenze), il [REDACTED] le faceva, al contempo, dei complimenti (sulla pelle o sul fatto che aveva classe) a lei non graditi (un giorno imbarazzata dai suoi comportamenti, gli chiese se la stava prendendo in giro e lui rispose "no, che non mi stava prendendo per il culo, anche se tutto

sommato non gli sarebbe dispiaciuto perché io avevo un signor culo”: un'altra volta le disse che “se gli avesse fatto un pompino” non sarebbe venuto meno il rapporto professionale di fiducia).

La [redacted] espose che un giorno il [redacted] le sfiorò una gamba, che lei spostò, mentre in un'altra occasione le accarezzò il viso, ma lei non reagì.

Di questo fatto ne parlò con il [redacted], che la dissuase a denunciare il direttore per mobbing.

Quella estate, inoltre, il [redacted] mentre le stava spiegando il funzionamento di una procedura informatica (il c.d. MUV) le disse che non era solo un problema “qui” (mettendo il dito sulla fronte) ma anche “qui” (e con il dito le sfiorò la zona vaginale).

In una precedente occasione nella stanza del [redacted] seduti uno di fronte all'altra, separati dalla scrivania, mentre parlavano di lavoro (lei indossava una camicia bianca con i bottoncini) l'imputato si alzò e, rimanendo al suo posto, si avvicinò a lei e inserì un dito tra i seni. Lei si ritrasse, chiedendo cosa stesse facendo, e lui rispose “mi faccia stare, mi piace stare qui”. Lei si ritrasse nuovamente e il [redacted] tornò al suo posto.

La [redacted] riferì, inoltre, che il collega [redacted] le disse che se ce ne fosse stato bisogno, l'avrebbe accompagnata nella stanza del Direttore per non lasciarla sola con lo stesso. Aggiunse, infine, di avere ricevuto le confidenze della [redacted] la quale raccontò a lei e al [redacted] di avere ricevuto due pacche nel sedere dal [redacted] il quale le aveva chiesto pure se volessero diventare amanti.

Esaminata in dibattimento la [redacted] dopo aver confermato le precedenti dichiarazioni rese a s.i.t., ha dichiarato che: - il dott. [redacted] l'aveva richiesta per lavorare nella sua segreteria particolare; - nonostante i suoi tentennamenti di ritorno dalla ferie trovò l'ordine di servizio relativo al suo trasferimento; - fin dall'inizio il [redacted] cominciò ad essere verbalmente pesante nei suoi confronti e si adirava spesso soprattutto in ordine agli orari di servizio; - la dott. [redacted] le raccontò che il [redacted] l'aveva “toccata nel sedere”; - non parlò mai apertamente ai colleghi dei comportamenti del [redacted] nei suoi confronti.

Più in particolare - in ordine all'episodio del "MUV" - ha confermato di essere stata sfiorata nella zona vaginale, specificando *"è stato fatto in maniera diciamo così... è stato questione di un attimo mi stava spiegando il MUV.....e il dott. [REDACTED] con il suo modo di fare anche scherzoso, però mi ha detto appunto che non era solo un problema...io non mi ricordo se non capivo qualche passaggio.. mi ha detto dice 'non è solo un problema qui' sfiorandomi la tempia, 'ma anche un problema .. sfiorandomi come ho riferito è stata questione comunque di un attimo tanto che io mi sono tirata indietro"*.

Ha, infine, confermato l'episodio nel quale il [REDACTED] le inserì il dito tra i bottoni della camicetta, toccandole i seni.

[REDACTED] in sede di s.i.t. rese il 18.05.2006 e il 12.10.2007 (oltre a riferire quanto a sua conoscenza in ordine ai fatti riguardanti la collega [REDACTED] dichiarò di essere a conoscenza che il [REDACTED] aveva assunto comportamenti sconvenienti (oltre che con la [REDACTED] anche con altre dipendenti. In particolare [REDACTED] aveva raccontato, a lui e alla [REDACTED], che il [REDACTED] le aveva detto che aveva un "signor culo" e che la [REDACTED] le aveva riferito che il [REDACTED] le aveva dato "una gran botta sul sedere".

La [REDACTED] dipendente dell'Ufficio Palermo I della Agenzia delle Entrate, ha riferito che un giorno del giugno 2005 vide piangere la [REDACTED] (che era la sua capo area) e la donna le disse che era oggetto di attenzioni da parte del [REDACTED] e che aveva chiesto il trasferimento ad altro ufficio (Palermo III).

[REDACTED] Capo Area e collega della [REDACTED], ha dichiarato di avere assistito ad "avances verbali" del [REDACTED] nei confronti della predetta. Si trattava, in particolare di apprezzamenti fisici, quali *"il tuo lato b molto invitante"* (*"non ricordo se erano apprezzamenti di atteggiamenti, di modo, insomma, magari piccole battute.."*).

[REDACTED] ha dichiarato che la collega [REDACTED] nel 2004, gli raccontò che il [REDACTED] le aveva sfiorato la gamba e il décolleté.

In sede di esame l'imputato si è professato innocente, dichiarando che, essendo solito usare con il personale il metodo "del bastone e della carota", spesso rimproverava la segretaria [REDACTED] (che un giorno venne a lamentarsi, con il marito, poiché si sentiva sottoutilizzata) e poi, per bilanciare, le rivolgeva diversi apprezzamenti sul modo di vestire. Ha però negato di avere toccato la donna nelle parti intime, o di averle mai chiesto il colore della sua biancheria intima, avanzando l'ipotesi che potrebbe essere capitato involontariamente di sfiorarsi nel modo di muoversi in ufficio, ma senza intenti lascivi, o di indicarle con il dito che aveva qualche bottone della camicetta fuori posto.

Ha dichiarato, altresì, che la [REDACTED] era uno dei suoi vice, e che con la predetta, per incomprensioni di natura strettamente lavorativa e nei momenti di particolare tensione, era capitato che gli fosse scappata qualche parolaccia. Ad ogni modo con la stessa aveva cercato fin da subito di instaurare un rapporto di cameratismo e collaborazione, nell'ambito del quale potrebbe essere capitato di cingerle le spalle con il braccio o di toccarle il fianco. Ha però negato di avere rivolto alla donna apprezzamenti fisici, di averle dato "pacche sul sedere" o di averle rivolto altro tipo di proposte a sfondo sessuale.

L'imputato, infine, ha riferito che le accuse mosse nei suoi confronti dalle odierne pp.oo. potevano trovare una giustificazione o in un tentativo di strumentalizzazione (per i cattivi rapporti d'ufficio che si erano instaurati con le stesse) o in una erronea interpretazione del suo comportamento.

[REDACTED] in sede di sit del 27.11.2013 (confermate in dibattimento), ha riferito che, all'epoca dei fatti era Capo Team all'Agenzia Palermo I e che la [REDACTED] suo diretto superiore, molto spesso riceveva dal [REDACTED] rimproveri per il modo di lavorare, perché professionalmente era inadeguata (proveniva dall'imposta bollo ove si occupava di contenzioso, mentre al *front office* il lavoro era completamente diverso). Ha quindi

dichiarato di non aver mai assistito a conversazioni o comportamenti inappropriati del [redacted] nei confronti della [redacted]

[redacted] in sede di sit del 27.11.2013 (confermate in dibattimento) ha dichiarato che: - all'epoca dei fatti faceva parte dello staff di direzione Palermo I; - la [redacted] fu sua compagna di stanza per circa un anno in quel periodo; - tra la [redacted] e il [redacted] spesso nascevano questioni per problemi lavorativi; - non ha mai assistito a molestie sessuali poste in essere dal [redacted] nei confronti della [redacted] - la [redacted] non gli parlò mai di molestie subite dal [redacted] e gli chiese di accompagnarlo in stanza dal [redacted] perché aveva paura dei suoi rimproveri per lavori che considerava mal fatti. Esaminato in dibattimento il [redacted] ha specificato che neppure la [redacted] gli confidò mai di molestie sessuali subite da [redacted] essendosi lamentata solo dei toni di voce dello stesso (che in effetti spesso alzava la voce).

[redacted] che all'epoca dei fatti faceva parte dello staff di direzione Palermo I e ricopriva al contempo la carica di segretario regionale UGL, ha dichiarato di non aver mai ricevuto lamentele della [redacted] o dalla [redacted] circa eventuali molestie subite da parte del [redacted] e ha specificato che con entrambe le donne il Direttore aveva difficili rapporti lavorativi (la [redacted] si lamentava di essere sottoutilizzata; mentre il [redacted] considerava la [redacted] inadeguata a gestire il suo gruppo di lavoro).

[redacted] Capo Team area controlli, ha riferito che nel 2004 lavorò qualche mese con la [redacted] che mai le confidò di *avances* o comportamenti molesti del [redacted]; così come nessuna confidenza in tal senso le fece mai la [redacted] con la quale ebbe pure modo di lavorare in Direzione Regionale.

Rassegnato nei termini sopra esposto il complessivo materiale probatorio, deve, innanzitutto, ritenersi che le dichiarazioni delle pp.oo siano da considerare intrinsecamente attendibili, tenuto conto della loro coerenza, precisione e costanza, oltre che riscontrate dalle dichiarazioni dei testi [redacted] e [redacted] (i quali, sia pure riferendo quanto appreso *de relato* dalle

predette pp.oo., hanno riportato una descrizione degli accadimenti perfettamente sovrapponibile al contenuto sia delle prime denunce sia delle dichiarazioni dibattimentali delle stesse, confermandone, per tale via, l'attendibilità.).

Può, dunque, ritenersi dimostrato che l'imputato pose in essere nei confronti della [REDACTED] e della [REDACTED] le condotte oggetto delle odierne imputazioni.

Peraltro, il particolare contesto e la natura dei rapporti tra le parti inducono a ritenere che gli atti posti in essere dal [REDACTED] fossero privi di connotato sessuale.

Va, in proposito evidenziato che, dal contenuto delle dichiarazioni della [REDACTED] e della [REDACTED] emerge come il comportamento del [REDACTED] anche agli occhi delle pp.oo., era oggettivamente dettato da un immaturo e inopportuno atteggiamento di scherzo, frammisto ad una larvata forma di prevaricazione e ad una, sia pur scorretta, modalità di impostazione dei rapporti gerarchici all'interno dell'ufficio, che il [REDACTED] adottava in conformità al suo descritto carattere severo e accentratore.

Si richiamano in proposito, sinteticamente, le dichiarazioni con le quali la [REDACTED] ha descritto il gesto subito, effettuato *"con questo spirito fuori luogo"* e con *"atteggiamento come se io fossi una bambina a cui si dà un buffetto"* e della [REDACTED], che nel descrivere il "toccamento" subito in occasione della spiegazione del MAV, ha parimenti riferito che *"il dott. [REDACTED] con il suo modo di fare anche scherzoso, mi ha detto appunto che non era solo un problema .. qui' sfiorandomi la tempia, 'ma anche un problema .qui..'"*.

Poco attendibile, alla stregua di tali dichiarazioni, appare peraltro la deposizione della teste [REDACTED] la quale ha dichiarato di avere visto la [REDACTED] piangere in stanza per le attenzioni subite dal [REDACTED], apparendo maggiormente plausibile che tale stato di sconforto fosse piuttosto collegato a contrasti di natura lavorativa che, tra l'altro, portarono la [REDACTED] in un breve tempo, a chiedere il trasferimento ad altro ufficio.

La mancanza del connotato sessuale emerge, oltre che dal riferito contesto, anche dalla tipologia e dalla natura degli atti posti in essere, consistenti non in lascivi palpeggiamenti (v. dichiarazioni della [REDACTED], la quale, dopo aver escluso che l'imputato si soffermava con la mano ha ribadito "no, no, faceva la pacca, poi la ritirava. No, no, dava la pacca"; e dichiarazioni della [REDACTED] "è stata questione comunque di un attimo tanto che io mi sono tirata indietro"), ma in fulminei ed estemporanei contatti fisici, aventi più che altro carattere dimostrativo e sui quali il [REDACTED] non indulgeva per trarne piacere sessuale.

Tanto premesso, deve rilevarsi, in punto di diritto, che in tema di violenza sessuale, la condotta sanzionata dall'art. 609 bis c.p. comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga concretamente in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale.

Più specificamente, la valutazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo non deve fare riferimento unicamente alle parti anatomiche aggredite ed al grado di intensità fisica del contatto instaurato, ma deve tenere conto, con un approccio interpretativo di tipo sintetico, dell'intero contesto in cui il contatto si è realizzato e della dinamica intersoggettiva (v. da ultimo Cass. 24683/2015), dovendosi prendere in considerazione le modalità della condotta, il complessivo contesto nel quale il fatto è avvenuto, la finalità e l'elemento soggettivo che sorreggono l'azione, nonché la concreta finalizzazione a porre in pericolo la libera determinazione della sfera sessuale.

Orbene, nel caso in esame deve ritenersi che nel comportamento del [REDACTED] per le considerazioni sopra svolte, non era ravvisabile alcun fine di concupiscenza o di soddisfacimento dell'impulso sessuale e che per effetto della sua condotta non si realizzò alcuna compromissione della libertà sessuale delle pp.oo., le quali non percepirono gli atti come limitativi della loro libertà sessuale, ma piuttosto espressione di quel particolare modo, sia pure non gradito, con il quale l'imputato, a volte, si relazionava.

Per tali motivi, in difetto dell'elemento oggettivo della contestata fattispecie incriminatrice, l'imputato va mandato assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.

Ai sensi dell'art. 544, comma 3 c.p.p., è indicato in giorni sessanta il termine per il deposito della sentenza in considerazione del concomitante carico di lavoro dell'ufficio di appartenenza.

P.Q.M.

Letti gli articoli 609 bis comma e 609 septies c. 4 n. 3 c.p.; 530 c.p.p.:

assolve

[REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni 60 il termine per il deposito della presente sentenza.

Palermo, li 23.11.2015


Il Giudice est.

Annalisa Tesoriere



Il Presidente

Bruno Fasciana



Dep 20/1/16
